



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Brescia  
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria

Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro GIANLUCA ALESSIO

nella causa in materia di lavoro N.R.G.CONT.LAV. 3903/2012 proposta con ricorso  
da

**FIOM DI BRESCIA** con il patrocinio dell'avv. FERRARI ALESSANDRA e dell'av.  
RAGUSA GIUSEPPE

contro

**IVECO SPA** con il patrocinio dell'avv. GORIO ROBERTO e dell'avv. BARBIERI  
RICCARDO

ha pronunciato ai sensi dell'art.429 c.p.c., la seguente  
sentenza

Ragioni di fatto e di diritto

Con il ricorso depositato il 7 dicembre 2012 la FIOM – CGIL di Brescia ha proposto opposizione al decreto di rigetto emesso ai sensi dell'art.28 l.300/'70 nei confronti della IVECO s.p.a., proposto in ragione della mancata corresponsione all'organizzazione sindacale dei contributi sindacali.

Sussistono le condizioni per accordare la tutela invocata: a prescindere dalla questione in ordine all'ultrattività del c.c.n.l. richiamato, va preliminarmente ricordato che la consolidata giurisprudenza di legittimità si è pronunciata circa



l'intrinseca natura antisindacale della condotta serbata dal datore di lavoro che rifiuta il pagamento dei contributi sindacali: *"Il referendum del 1995, abrogativo del secondo comma dell'art. 26 dello statuto dei lavoratori, e il susseguente d.P.R. n. 313 del 1995 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo. Pertanto, ben possono i lavoratori, nell'esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato - cessione che non richiede, in via generale, il consenso del debitore -, richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso; qualora il datore di lavoro affermi che la cessione comporti in concreto, a suo carico, un nuovo onere aggiuntivo insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale e perciò inammissibile ex art. 1374 e 1375 cod. civ., deve provarne l'esistenza. L'eccessiva gravosità della prestazione, in ogni caso, non incide sulla validità e l'efficacia del contratto di cessione del credito, ma può giustificare l'inadempimento del debitore ceduto, finché il creditore non collabori a modificare le modalità della prestazione in modo da realizzare un equo contemperamento degli interessi. Il rifiuto del datore di lavoro di effettuare tali versamenti, qualora sia ingiustificato, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire, sia il diritto del sindacato stesso di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività. (Principio affermato in relazione a fattispecie disciplinata dal regime anteriore alla modifica del testo dell'art. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950, operata dall'art. 1, comma 137, della legge n. 311 del 2004, che ha reso incedibili, fuori dei casi consentiti dal medesimo testo normativo - poi modificato dall'art. 13 bis del d.l. n. 35 del 2005, convertito in legge n. 80 del 2005 - anche i compensi erogati dai privati datori di lavoro ai dipendenti)." (Cass.civ., Sez.Un., 21 maggio 2005 n.28269 - rv. 585686).*



Rispetto a questo assetto questo Giudice ritiene che la disciplina di legge con vigore successivamente al 31 dicembre 2004 non incide in modo significativo al fine di non consentire la cessione del credito, tale dovendosi tuttora qualificare la fattispecie in esame in tale modo.

Nella citata sentenza si premetteva, infatti, che *"...4.1. Va precisato, preliminarmente, che alla fattispecie va applicato il regime normativo vigente fino al 31 dicembre 2004, non rilevando la modificazione del testo del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 182, art. 1 (insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti), operata dalla L. 31 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 137, mediante l'aggiunta, nel comma 1, delle parole nonché le aziende private, rendendo così incedibili, fuori dei casi consentiti dal medesimo testo normativo (come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 13 bis, conv. in L. 14 maggio 2005, n. 80) anche i compensi erogati dai privati datori di lavoro ai dipendenti. Nel regime precedente, infatti, non si dubitava, stante la regola generale della cedibilità dei crediti, posta dall'art. 1260 c.c., esclusi soltanto i crediti di carattere strettamente personale e quelli il cui trasferimento è vietato dalla legge, dell'ammissibilità della cessione dei crediti retributivi dei lavoratori del settore privato, non trovando per essi applicazione del D.P.R. n. 182 del 1950, art. 1 (vedi Cass. 1 aprile 2003, n. 4930)..."*

Al riguardo va osservato che la disciplina richiamata nella pronuncia ha previsto una serie di limiti alla cessione del credito, estendendo la disciplina del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 anche ai *"dipendenti delle aziende private"*.

Si pone, pertanto, la questione della possibilità di mantenere nell'attuale ordinamento la facoltà di cessione parziale dello stipendio con la finalità contributiva in ambito sindacale.

Sul punto, contrariamente ad altra pronunce di merito (Tribunale Milano 6 giugno 2006, Tribunale Torino, decr. 6 marzo 2006) questo Giudice ritiene che la risposta debba essere affermativa.

E' pure vero che nel testo novellato (giusta art.1. legge 30 dicembre 2004



n.311) non sono previsti clausole di esclusione espressamente riguardanti la cessione del credito in relazione alla contribuzione sindacale, ma ragioni di carattere sistematico e di tenuta rispetto ai principi costituzionali di cui agli artt.3 e 18 Cost., giustificano la conclusione.

E' opportuno, a questo proposito, provvedere ad una breve ma, ai fini della decisione, essenziale ricognizione della disciplina di riferimento.

L'art.170 della legge 12 luglio 1980 n.312 (il testo unico sul persona delle amministrazioni civili e militari) prevede e regola il meccanismo della ritenuta sindacale *"nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali"* mediante delega conferita dal dipendente all'amministrazione. Tale meccanismo - del tutto omologo a quello successivamente previsto in sede di contrattazione collettiva sia nell'ambito del pubblico impiego , sia nell'ambito dei rapporti lavorativi privatistici - si inquadra nella fattispecie considerata dalla giurisprudenza di legittimità: anche in tale ambito infatti, la cessione del credito, maturato in forza del diritto alla retribuzione dello stipendio, avviene mediante delega di pagamento in favore del datore di lavoro. La disciplina non risulta abrogata da alcuna successiva normativa intervenuta a regolare lo statuto del dipendente pubblico: si richiamano in modo particolare le disposizione degli art.74 d.l.vo 3 febbraio 1993, n.29 e 72 del d.l.vo 30 marzo 2001 n.165, che espressamente non richiamano, tra le norme abrogate quelle ora considerate; né è possibile ritenere che la disposizione sia incompatibile con il nuovo assetto ordinamentale conseguito alla cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego e, quindi, che si possa porre fondatamente una questione circa l'implicita abrogazione della disposizione, trattandosi di una norma che regola, in base a principi di carattere generale, del tutto coerenti con la disciplina del rapporto di lavoro privatizzato.

L'art.13 bis della legge di conversione n. 80 del 2005, del d.l. n.35/'05, novella l'art.1 delle legge n.180 del 1950 più sopra richiamata, integrando la previsione sulle



eccezioni ai limiti di cessioni con il rinvio ad "altre disposizioni di legge"; il legislatore, posto che in termini generali era dubbio che potesse darsi un'eccezione al limite della cessione dello stipendio, rispetto al numero chiuso dei casi indicati nella stessa disciplina, ha inteso, evidentemente escludere esplicitamente tale limite, consentendo il richiamo ad altre disposizioni di legge.

Tale deve essere inteso, quindi, il riferimento all'art.170 l.n.312 cit..

Su tali premesse si devono trarre le necessarie conseguenze in ordine al coordinamento delle singole disposizioni e al valore estensivo da attribuire alle stesse per quanto concerne i rapporti con le "aziende private".

E' evidente, infatti, che rispetto ad una disciplina, quella relativa ai pubblici dipendenti, nell'ambito del quale opera, assistita da fonte primaria, il sistema della delega al datore di lavoro per la trattenuta contributiva sindacale - in deroga ai limiti di cui soffre la cessione, seppure parziale, dello stipendio -, la mancanza di analoga disposizione per i rapporti con le aziende private non ha alcuna plausibile giustificazione: identica, infatti, è la ragione che giustifica la previsione, ossia, assicurare attraverso uno strumento - la delega per operare la ritenuta sindacale - che garantisca effettività da un lato all'esercizio della facoltà di associazione, da parte del singolo, che in tale modo utilizza di quota del proprio patrimonio per l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, dall'altro all'associazione sindacale di perseguire le finalità istituzionali mediante uno strumento, l'automatismo della contribuzione dei singoli associati che faccia conseguire in modo continuativo alla stessa la fonte fondamentale per la sua esistenza e la sua operatività, e, in definitiva, sia garanzia del medesimo diritto individuale.

E' opportuno aggiungere che tale inquadramento a livello sistematico della disciplina, si giustifica in relazione alla finalità che il divieto di cessione persegue, ovvero non tanto l'assoluta ed indistinta inibizione della cessione del credito derivante dallo stipendio, quanto la necessità di porre un limite, anche indiretto (potendo il solo divieto di sequestro e di pignoramento essere aggirato mediante la



cessione), all'aggressione di quella quota del patrimonio individuale che il legislatore ha voluto tutelare ad esclusivo favore della persona. E' evidente che rispetto a tali ragioni sono del tutto estranei il tema dell'esercizio del diritto di associazione (sindacale) e dei modi e degli strumenti attraverso il quale assicurarne l'effettività.

Nessuna incidenza, pertanto, determinata l'intervenuta abrogazione della disciplina previgente ex art.26 della legge n.300 del 1970 riconducibile al diverso schema della delegazione di pagamento.

Sotto i diversi e complementari profili, pertanto, si impone una lettura costituzionalmente orientata della disposizione sull'incensurabilità dello stipendio che, attraverso il meccanismo dell'art.12 preleggi, consenta di enucleare una regola che parifichi situazioni - quella del pubblico dipendente e del lavoratore privato - diversamente ed ingiustamente sperequate ed assicuri la libertà di associazione attraverso lo strumento della costante e continuativa contribuzione.

D'altra parte il pagamento del contributo sindacale si pone nell'ambito del particolare rapporto associativo che l'organizzazione ed iscritto e, sotto questo profilo, non si pone la questione del limite di esercizi della libertà sindacale (anche negativa) dal momento che in ogni momento, alla cessazione del rapporto associativo vien meno l'obbligo contributivo e, quindi, il cessionario non ha più alcun titolo per trattenere il versamento.

D'altra parte non può porsi la questione circa l'attualità e del credito ceduto (ossia il corrispettivo per la prestazione lavorativa, all'evidenza attuale), e del credito dell'associazione sindacale che assicura l'assistenza sindacale e tutte le attività connesse al perseguimento dei fini istituzionali dell'organizzazione in favore degli iscritti e, quindi, attività aventi carattere continuativo e di durata rispetto alle quali la controprestazione costituito dal pagamento della quota mensile del contributo costituisce autonoma obbligazione (Cass.civ.Sez. 1, Sentenza n. 6487 del 15 dicembre 1980 - rv. 410248 - : *“Il diritto di un'associazione, con durata pluriennale, al pagamento dei contributi o quote dovuti dagli associati, annualmente o ad intervalli*



*piu brevi, ricade nella previsione dell'art 2948 n 4 cod civ, vertendosi in tema di prestazioni autonome che trovano causa in un unico rapporto continuativo, e si prescrive, pertanto, nel termine di cinque anni dalla data di scadenza di ciascun contributo o quota.").*

Per quanto si tratti di importo modesto, si parla di condotta il cui carattere continuativo della condotta serbata dal datore di lavoro, indipendentemente dal valore patrimoniale della lesione arrecata agli interessi dell'organizzazione sindacale, esprime un atteggiamento incompatibile con le prerogative e i diritti propri dell'organizzazione sindacale e giustifica l'ordine di immediata cessazione di tale condotta e dell'integrale ristoro della situazione patrimoniale lesa, mediante l'imposizione del pagamento del residuo credito.

In ragione del carattere ampiamente controverso della questione si giustifica la compensazione delle spese processuali.

p.q.m.

in riforma del decreto emesso dal giudice del lavoro presso questo Tribunale in data 26 novembre 2012 dichiara antisindacale la condotta tenuta dalla IVECO SPA nei confronti della FIOM - CGIL di BRESCIA e ordina alla IVECO di cessare la condotta antisindacale costituita dall'indebito mancato versamento dei contributi sindacali in favore della FIOM - CGIL di BRESCIA.

Compensa le spese processuali.

Il Giudice  
Gianluca Alessio

